

Civile Ord. Sez. 5 Num. 10229 Anno 2020

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE

Relatore: SAIEVA GIUSEPPE

Data pubblicazione: 29/05/2020

ORDINANZA

sul ricorso n. 16251/2014 R.G. proposto da:

COSTIGLIOLA FRANCO, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Marotta del Foro di Santa Maria Capua Vetere, con domicilio eletto in Roma, Via di Villa Pepoli, n. 4, presso lo studio dell'avv. G. Caracuzzo
- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

- *controricorrente* -

avverso

INTIMATA

la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 161/47/13 pronunciata il 7.6.2013 e depositata il 24.6.2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.10.2019 dal Consigliere Giuseppe Saieva;

RITENUTO IN FATTO

4554
2014

24
2

1. Costigliola Franco ricorre per la cassazione della sentenza n. 161/47/13, pronunciata il 7.6.2013 e depositata il 24.6.2013, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, nella controversia relativa all'impugnativa del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso dell'Irap per gli anni 2003 e 2004.

2. Con la sentenza impugnata, la C.T.R., ha ritenuto che sussistessero in concreto le condizioni per l'assoggettamento all'Irap del contribuente (medico convenzionato con il S.S.N.), nella considerazione che i medici convenzionati con il S.S.N. "non sono soggetti al tributo qualora si avvalgano di mezzi e strumenti che non eccedono il minimo indispensabile per lo svolgimento della professione, in conformità all'accordo collettivo nazionale recepito con D.P.R. n. 270 del 2000", ma che "l'ausilio, non occasionale di lavoro altrui, ivi comprese le mansioni di segreteria, costituisce "autonoma organizzazione" e comporta il pagamento del tributo".

3. L'agenzia delle entrate, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

4. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio dell'8.10.2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un unico articolato motivo il Costigliola deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 49 comma 1 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446; illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione; violazione degli artt. 113, 115 et 116 c.p.c.; insufficienza ed illogicità della motivazione; omesso esame su un punto decisivo della controversia", lamentando vizi motivazionali e violazione della normativa in materia di I.R.A.P.

2. E' opportuno premettere che, per quanto riguarda il dedotto vizio motivazionale, nella fattispecie trova applicazione *ratione temporis* (ai sensi dell'art. 54 D.L. n. 83/2012) il nuovo testo dell'art. 360 co.1 nr. 5 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all'11 settembre 2012, sicché il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

3. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 22.9.2014 n. 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053) la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. 83/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione; è pertanto denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Deve, quindi, ritenersi inammissibile ogni doglianza relativa alla semplice insufficienza della motivazione.

4. Ciò premesso, la decisione del giudice regionale non fa corretta applicazione di principi regolativi, ora definitivamente certificati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 9451/2016), secondo cui, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (*ex multis*, n. Cass. 30397/2017; n. 30392/2017; n. 28640/2017; n. 28635/2017).

5. Come è stato detto, "la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N., di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell'ambito del minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto

convenzionale, non integra, di per sé, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.

6. Nel caso di specie, la C.T.R. si è limitata a rilevare che sussistevano le condizioni per l'assoggettamento all'Irap del contribuente, in quanto "l'ausilio, non occasionale di lavoro altrui, ivi comprese le mansioni di segreteria, costituisce "autonoma organizzazione" e comporta il pagamento del tributo".

7. Appare evidente che i giudici di appello abbiano ommesso ogni valutazione degli elementi relativi alle modalità di svolgimento dell'attività ritenendo decisivo "l'ausilio, non occasionale di lavoro altrui, ivi comprese le mansioni di segreteria" che, invece, non è significativa, in assenza di ulteriori elementi da cui evincersi la sussistenza di un'autonoma organizzazione, che ecceda il minimo necessario per l'esercizio della professione.

8. La motivazione invero si focalizza su di un elemento assolutamente non decisivo, trascurando di verificare la sussistenza l'ulteriore elemento indicato dalla stessa C.T.R. come requisito indefettibile per l'applicazione del tributo, ossia l'impiego di beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività (cfr. *ex multis* Cass. n. 6137 del 2019).

9. Il ricorso va pertanto accolto in relazione alla dedotta violazione di legge, nei termini come innanzi precisati.

10. La sentenza impugnata va per l'effetto cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 comma 2, ultima parte c.p.c., con accoglimento dell'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, atteso che i contrasti giurisprudenziali sulla questione oggetto del giudizio sono stati superati solo di recente in sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2019

per intero
giudizio
el

Corte di Cassazione - copia non ufficiale